

6.1 INTRODUZIONE E CONTESTO

Il capitolo VII della *Regola bollata*¹ affronta il delicato tema della correzione fraterna all'interno della fraternità. Si tratta dei casi in cui alcuni comportamenti dei singoli vanno evidentemente e pubblicamente contro lo stile di vita professato da una comunità: in quei casi diventa necessario un intervento correttivo, per fedeltà alla forma di vita professata, per aiutare il fratello che sbaglia a ravvedersi, per evitare lo scandalo nei confronti del popolo cristiano.

Il testo di questo capitolo, piuttosto breve, vuole dare indicazioni su come regolarsi nei casi di gravi colpe pubbliche dei frati: si parla infatti di *quei peccati per i quali sarà stato ordinato tra i frati di ricorrere ai soli ministri provinciali*. Ci si rivolge anzitutto ai frati che hanno peccato, invitandoli a ricorrere ai ministri; e in secondo luogo si danno indicazioni ai ministri sul comportamento da tenere con questi fratelli.

Le norme di questo capitolo vanno situate nel contesto della vita religiosa dell'epoca, che conosceva da parecchi secoli delle normative atte a regolare le penitenze da assegnare ai monaci per la trasgressione alla loro *Regola*. La *Regola di san Benedetto*, ispirandosi al vangelo² si propone una prassi di correzione fraterna che inizia in segreto, una prima e una seconda volta; se non si ottiene alcun risultato, si passa alla correzione in pubblico. Se anche in questo caso si incontra una tenace resistenza da parte del fratello, la pena prevista per chi non si corregge con le ammonizioni fraterne è la scomunica, che san Benedetto propone in due gradazioni: per le colpe lievi si viene esclusi solo dalla mensa comune, mangiando da soli a parte, ma partecipando alla preghiera comune, mentre per le colpe più gravi l'esclusione riguarda sia la mensa che la preghiera (il massimo grado della scomunica si muterà presto nel carcere monastico, più o meno duro). Ma se anche la scomunica non sortisce effetto, il monaco dovrà essere fustigato. La massima pena è l'espulsione dal monastero, con la possibilità di essere riammesso fino a tre volte. All'abate soltanto spetta comminare queste pene, tenendo sempre presente il bene del fratello e prendendosi cura di lui in ogni modo, perché la pena sortisca un buon effetto medicinale.

¹ Rb VII, 1-3: FF 93-95.

² “Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché *ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni*. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano” (Mt 18,15-17).

6.2 IL CONFRONTO CON GLI ALTRI SCRITTI

Il tema della correzione delle colpe e delle pene da infliggere ai trasgressori si trova in diversi passaggi degli *Scritti* di Francesco. Per cinque volte³ la *Regola non bollata* ritorna sulla correzione dei frati e dei ministri, indica alcune trasgressioni che meritano l'espulsione dall'Ordine⁴ e regola la confessione sacramentale delle colpe da parte dei frati.

Di un tenore simile è la seconda parte della *Lettera a un ministro*⁵, dove Francesco propone un testo da esaminare nel Capitolo di Pentecoste: *Riguardo poi a tutti i capitoli che si trovano nella Regola, che parlano dei peccati mortali, nel capitolo di Pentecoste, con l'aiuto del Signore e il consiglio dei frati, ne faremo un solo capitolo*. Troviamo nel testo una espressione che entrerà immutata nel nostro capitolo della *Regola bollata*: *Se qualcuno dei frati, per istigazione del nemico, avrà peccato mortalmente*. Da segnalare la parola *misericordia*, che in questa seconda parte della *Lettera* ritorna due volte, dopo che nella prima parte è stata ripetuta ben cinque volte per qualificare l'atteggiamento del ministro verso il fratello che *ha peccato quanto è possibile peccare*. La misericordia segna l'atteggiamento sia dei frati che del custode verso il fratello.

Nella *Lettera a tutto l'Ordine*⁶ Francesco, dopo aver fatto una sincera confessione delle proprie colpe contro la *Regola* e contro la recita dell'ufficio divino, rivolge un'esortazione a tutti i frati perché dicano *l'ufficio con devozione davanti a Dio* e osservino *inviolabilmente la Regola*. In questo caso il Santo non minaccia nessun provvedimento disciplinare: sembra che l'unica punizione, per questi fratelli, sia la disapprovazione di Francesco stesso e addirittura il suo rifiuto di incontrarli (*non li voglio vedere né parlare con loro, finché non abbiano fatto penitenza*). Una tale dichiarazione colpisce anche per il contrasto evidente con le raccomandazioni fatte nella *Lettera ad un ministro*, dove è chiaro l'invito ad una misericordia ad oltranza nei confronti del fratello peccatore; e proprio in quella *Lettera*, il ripetuto riferimento allo sguardo (*non ci sia mai alcun frate al mondo, che abbia peccato quanto poteva peccare, il quale, dopo aver visto i tuoi occhi, se ne torni via senza il tuo perdono misericordioso ... E se, in seguito, mille volte peccasse davanti ai tuoi occhi*) mette ancor più in evidenza la forza di quel rifiuto di *vedere e parlare* con tali fratelli. Possiamo anche

³ Rnb V, 1-8: FF 15-18; VIII, 7: FF 28; XIII, 1-2: FF 39; XIX, 1-2: FF 51; XX, 1-4: FF 53.

⁴ L'infrazione alla povertà, alla castità e alla fede cattolica sembrano essere le colpe più gravi per i frati.

⁵ Lmin 13-20: FF 237-238.

⁶ LOrd 43-46: FF 228-230.

osservare che le colpe cui il Santo si riferisce sono relative alla *Regola* e all'*ufficio*, e che egli le lega all'*essere cattolici*.

Un inasprimento dell'atteggiamento di Francesco nei confronti dei fratelli peccatori ritorna anche nel *Testamento*⁷, dove in questo caso le colpe meritevoli di punizioni riguardano l'*ufficio secondo la regola* e il *non essere cattolici*: questi aspetti costituiscono una forte preoccupazione del Santo negli ultimi anni della sua vita. La punizione in questo caso non è esplicitata ma è demandata al cardinale *protettore e correttore di tutta la fraternità*.

Di questa prassi normativa, informata a una durezza che sembra estranea al mite frate Francesco, occorre tenere presente che davanti al pericolo di separarsi dalla Chiesa, egli abbandona i principi dell'amore e della bontà, che hanno di mira il bene del singolo. Egli sacrifica l'eventuale bene privato a quello più sicuro della comunità. Con questo il Santo non intende vanificare la prassi evangelica della correzione fraterna, nei suoi diversi passaggi (fratello, custode, ministro provinciale, cardinale protettore), avente come fine quello di riportare il frate alla vita religiosa-francescana, nella piena comunione di fede e di preghiera con la fraternità e con la Chiesa di Roma.

6.3 DELLA PENITENZA DA IMPORRE AI FRATI CHE PECCANO

¹ Se alcuni tra i frati, per istigazione del nemico, avranno peccato mortalmente, per quei peccati per i quali sarà stato ordinato tra i frati di ricorrere ai soli ministri provinciali, i predetti frati siano tenuti a ricorrere ad essi quanto prima potranno, senza indugio.

² I ministri, poi, se sono sacerdoti, loro stessi impongano con misericordia ad essi la penitenza; se invece non sono sacerdoti, la facciano imporre da altri sacerdoti dell'Ordine, così come sembrerà loro più opportuno, secondo Dio.

³ E devono guardarsi dall'adirarsi e turbarsi per il peccato di qualcuno, perché l'ira ed il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri.

Tra le parole significative del nostro testo, merita attenzione l'espressione *per istigazione del nemico*, perché il riferimento al *nemico* tentatore ritorna anche altrove negli *Scritti* di Francesco, sia con l'identica espressione usata nella *Lettera a un ministro*, sia

⁷ 2Test 31-33: FF 126.

parlando di *istigazione del diavolo*⁸, sia parlando ripetutamente della sua instancabile attività⁹. *Nemico* può essere anche *il corpo, per mezzo del quale pecchiamo*, al quale vengono subito accostati *altri nemici visibili e invisibili*¹⁰, e nemici dell'uomo posso essere anche *la carne, il mondo e il diavolo*¹¹.

Anche l'espressione *peccato mortalmente* è usata da Francesco in maniera identica nella *Lettera a un ministro*¹², come abbiamo già avuto modo di segnalare. Per tre volte, nei suoi *Scritti*, il Santo parla dei *peccati mortali*¹³, mostrando una acuta coscienza della loro gravità, e moltissime volte parla di *peccati*: ricordiamo soltanto quella volta in cui all'inizio del *Testamento* usa la concisa espressione *essere nei peccati* per indicare la propria condizione, prima dell'incontro con i lebbrosi che gli cambiò la vita. Emerge in lui una profonda consapevolezza della umana condizione di peccatori, a fronte della chiara percezione della bontà di Dio, che è il solo bene; ma quella che potrebbe essere una negativa percezione dell'uomo è invece una cristiana intuizione, per cui ci si vede come peccatori salvati, redenti dalla bontà di Dio. È la fede profonda nell'azione di salvezza di Dio che permette di riconoscere con tanta chiarezza la condizione di peccato da cui l'uomo è stato salvato. L'aggiunta dell'aggettivo *mortale* o dell'avverbio *mortalmente*, come nel nostro caso, esplicita quel legame tra peccato e morte che viene già annunciato nei primi capitoli della Genesi e che è una ferma convinzione della fede cristiana, che proclama in Gesù il salvatore dal peccato e dalla morte.

Merita attenzione l'espressione *quei peccati per i quali è stato ordinato tra i frati di ricorrere ai soli ministri provinciali*: di che peccati si tratta? Gregorio IX nella bolla *Quo Elongati* chiarisce che si tratta solo di *peccati pubblici e manifesti*¹⁴. Le *Costituzioni Narbonensi*, la prima raccolta organica di quelle norme attuative della *Regola* chiamate *Costituzioni*, danno un contenuto a questi peccati pubblici, citando espressamente cinque casi: “per il delitto di lussuria, di disobbedienza contumace, di accettazione del denaro contro la *Regola*, di per se stessi o per mezzo di un'altra persona, di grave furto e di violenta percossa di un altro”. Comprendiamo come con il passare degli anni si rende sempre più necessario

⁸ Rnb XIII, 1: FF 39.

⁹ Am XXVII, 5: FF 177; Rnb V, 7: FF 18; VII, 10: FF 25; VIII, 4: FF 28; XXII, 13: FF 58.

¹⁰ Am 10, 2.4: FF 159.

¹¹ 1Lf II, 11: FF 178/5; 2Lf 69: FF 204.

¹² Lmin 13-14: FF 237.

¹³ Cant 29: FF 263; 1Lf II, 15: FF 178/6; 2Lf 82: FF 205.

¹⁴ Bolla “*Quo elongati*” di Gregorio IX: FF 2735.

ricorrere a delle norme esplicative, quali le *Costituzioni*, per attuare e fornire indicazioni più specifiche al dettato della *Regola*, unitamente a cercare di applicare ai diversi tempi e alle diverse situazioni le indicazioni della stessa.

Il nostro testo, parlando del ricorso ai ministri, prevede che essi possano essere o non essere sacerdoti. Si fa qui riferimento alla situazione degli inizi e dei primi decenni dell'Ordine, quando le cariche di governo potevano essere ricoperte da qualsiasi frate, sacerdote o laico che fosse. Nel nostro testo, se i ministri non sono sacerdoti, sono invitati a far imporre la penitenza dai *sacerdoti dell'Ordine*: si può dunque dedurre che nel 1223, quando viene stesa la norma della *Regola*, i frati sacerdoti erano già presenti in numero sufficiente da permettere che ad essi si potesse fare normalmente ricorso. Con questa prescrizione la *Regola* viene incontro alla disposizione del Concilio Lateranense IV che invitava i fedeli a confessare almeno una volta all'anno, al proprio parroco, i loro peccati, mentre se per giusto motivo volevano rivolgersi ad un altro sacerdote dovevano ottenere licenza dal proprio parroco. Si comprende il riferimento esplicito nel nostro testo ai *sacerdoti dell'Ordine*.

L'amministrazione della penitenza è regolata dalle espressioni *con misericordia e secondo Dio*, che caratterizzano in senso tipicamente francescano la correzione fraterna. Non è importante sapere soltanto che cosa fare con i fratelli che peccano, ma è altrettanto importante sapere come comportarsi con loro. *Misericordia* è una parola importante nel vocabolario francescano. Essa è la caratteristica di Dio, ma diventa anche il tratto che caratterizza i suoi fedeli, in particolare quando si tratta della misericordia da avere verso i fratelli, nel contesto di relazioni difficili. In questi contesti la misericordia rimane l'unica vera indicazione importante, che manifesta nel comportamento del discepolo le qualità del maestro. Mentre per comprendere meglio l'espressione *secondo Dio*, potremmo confrontarla con le molte volte in cui Francesco dice di comportarsi *secondo il Vangelo* o *secondo la forma del santo Vangelo*, o anche *secondo quel che dice il Signore*¹⁵; o altrove esorta a comportarsi *secondo quel che dice il Signore*¹⁶. Il dato che emerge da queste espressioni è la volontà di conformarsi a una forma che non ci diamo da noi stessi ma che accogliamo da Dio, attraverso le vie che egli ha scelto per rivelarsi a noi.

¹⁵ Rnb XVII, 6: FF 47.

¹⁶ Lord 48: FF 231.

La frase finale del nostro capitolo mette in guardia dall'*ira* e dal *turbamento* nei confronti del peccato del fratello, atteggiamenti da evitare perché contrastano radicalmente con quello che deve essere il criterio fondamentale: la carità. Va segnalato che la coppia *ira* e *turbamento* ricorre altrove negli *Scritti* del Santo¹⁷ e normalmente segnala un peccato che potrebbe definirsi di appropriazione: si tratta di un atteggiamento che spesso scatta di fronte al peccato altrui e che è l'esatto contrario di quello che Francesco chiama il *vivere senza nulla di proprio*¹⁸, che consiste nel riconoscere e assecondare l'azione del Signore nel bene che facciamo, senza appropriarcene indebitamente, pensando di possedere il bene che facciamo. Oltre che dei beni che appartengono al Signore, ci si può appropriare anche del male che è nel fratello: forma triste di appropriazione, alla quale il povero evangelico si oppone con la forza della carità.

6.4 CONCLUSIONI E ATTUALIZZAZIONI

Il testo sopra analizzato mostra una enorme fiducia di Francesco nei confronti dei frati peccatori, ai quali soltanto è demandata l'iniziativa di un cambiamento che passa attraverso l'aiuto degli altri frati. Per avviare un significativo cammino di conversione della propria vita è il frate stesso a dover fare il primo passo, così come possiamo affermare che il primo e principale protagonista di qualsiasi formazione è lo stesso frate, e dopo di lui i cosiddetti formatori. Emerge quel primato dell'individuo, quella attenzione alla persona che caratterizza la sensibilità francescana e che si coniuga con la dimensione fraterna, che non è mai un livellamento uniformante delle singolarità o una perdita dell'iniziativa personale.

Venendo ai giorni nostri, sia nell'ambito delle comunità cristiane che nel mondo religioso, si assiste ad una distanza o allergia rispetto all'idea di *imporre una penitenza ai fratelli che peccano*. Un tratto di alcune Regole monastiche moderne (Taizé, Fraternità monastiche di Gerusalemme, Piccola famiglia dell'Annunziata) è infatti l'assenza o la presenza minima di una specifica normativa penitenziale, che di solito è invece sviluppata espressamente nelle Regole antiche.

¹⁷ Rb VII, 3: FF 95; Rnb V, 7: FF 18; Rnb X, 4: FF 35.

¹⁸ Cfr. Am XI: FF 160.

La *Regola* francescana, in linea con l'antica tradizione, prevede che i frati possano incorrere in colpe specifiche, per le quali sia imposta loro la penitenza. Abbiamo già visto che, fin dai primi anni dell'Ordine, le *Costituzioni* cercavano di definire con una certa precisione quali fossero i peccati per i quali fare ricorso ai ministri; può essere interessante chiedersi come oggi l'Ordine dei Frati Minori interpreta questa affermazione della *Regola*. Esaminando le *Costituzioni generali*¹⁹ e gli *Statuti generali*²⁰ si scopre una scarsa trattazione specifica di questo tema, per il quale si rimanda abbondantemente al diritto canonico, cioè alle leggi generali della Chiesa. Sembra dunque che si manifesti anche nell'Ordine dei Frati Minori quel caratteristico imbarazzo contemporaneo a trattare il tema della correzione/punizione dei religiosi: anche in questo, i frati francescani, si dimostrano figli del loro tempo²¹.

¹⁹ Insistono soprattutto sulla benevolenza e misericordia da usare, *tenendo segreto il peccato del fratello* e sull'impegno a non adirarsi né turbarsi per tali peccati (COSTITUZIONI GENERALI DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI, artt. 251-253).

²⁰ Si definiscono più precisamente alcune di quelle colpe per cui è necessario il ricorso o l'intervento correttivo dei ministri: la diffamazione dei confratelli, la disobbedienza al Visitatore generale, l'insulto al ministro o guardiano o il disprezzo dei suoi ordini, le mancanze dei guardiani nel loro ufficio, la sottrazione alla fraternità del denaro ricevuto a qualsiasi titolo, il rifiuto di lavorare, gli abusi nella gestione degli edifici e la negligenza nella custodia dei beni storici e artistici, come pure dei documenti (STATUTI GENERALI DELL'ORDINE DEI FRATI MINORI, artt. 256-262).

²¹ Per la stesura di questa dispensa ho fatto riferimento al seguente testo: CESARE VAIANI, *La misericordia della correzione*, in *La Regola di frate Francesco: Eredità e sfida*, a cura di PIETRO MARANESI e FELICE ACCROCCA, EFR, Padova 2012, pp. 401-432.